

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "SCI SICURO LINEA Singol & PLUS ED.10 2011" PER GLI SCIATORI, CHE COMPRENDE GARANZIE INFORTUNI, SPESE MEDICHE, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E ASSISTENZA.**

**Nota Informativa per Contratto di Assicurazione Danni**

**Il presente Fascicolo Informativo, contiene:**

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione,**

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. ERV**

- Ragione Sociale: Europäische Reiseversicherung AG (di seguito "ERV")
- Sede Legale: Germania, Rosenheimer Strasse 116, 81669 München
- Autorità di Controllo: Europäische Reiseversicherung AG è sottoposta al controllo dell'Autorità Tedesca BAFIN

**2. La situazione Patrimoniale**

- Capitale Sociale sottoscritto e versato: Euro 84,973 milioni
- Indice di Solvibilità: 237,27% (l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

**3. La Rappresentanza Generale per l'Italia**

- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERV"), Via G. Washington 70, 20146 Milano; Tel.: +39.02.76416652; Sito Internet: [www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it); E-mail: [info@erv-italia.it](mailto:info@erv-italia.it)
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell'Albo delle Imprese istituito presso l'ISVAP al n. I.00071

**INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

**Il contratto di assicurazione riguardante la presente Nota Informativa viene concluso con la sede secondaria in Italia della società Europäische Reiseversicherung AG.**

**1. Modalità di perfezionamento del contratto**

La copertura assicurativa decorre dal momento del perfezionamento del Contratto tra Aderente alla convenzione ed ERV.

- 1. Adesione, Stipulazione e Validità del Contratto** - La polizza deve:
  - a. Essere stipulata dall'Aderente, il quale nel caso di Persona Fisica deve essere maggiorenne dotato di "capacità di agire".
  - b. Essere perfezionata con il pagamento del Premio Assicurativo che deve essere contestuale all'emissione della polizza a mezzo carta di credito o bonifico bancario.
  - c. Essere stipulata entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie.
- 2. Obblighi dell' Aderente** - l'Aderente deve:
  - a. Prendere debita visione delle Condizioni di Polizza e verificare la rispondenza dei dati
  - b. Effettuare il pagamento dei premi previsti a mezzo bonifico bancario o carta di credito.
  - c. ERV si riserva il diritto di invalidare la polizza qualora non vengano rispettati i criteri di cui sopra.

**2. Persone Assicurabili**

- Domiciliate o residenti in Italia
- Con età compresa tra i **4 e i 75 anni** (per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità)

**3. Operatività e Decorrenza**

Il presente prodotto assicurativo è da intendersi **SENZA TACITO RINNOVO**, e garanzia sono operanti dalle ore 24:00 del giorno di acquisto sul portale [www.assicurazionesci.it](http://www.assicurazionesci.it) e scadranno alle **ore 24:00 del 30/09/2012**.

La copertura assicurativa decorre: per i pagamenti con carta di credito dalle ore 24 del giorno di acquisto; per i pagamenti a mezzo bonifico bancario dalle ore 24 del giorno d'invio della scheda generata dal sistema al momento dell'acquisto e della copia della contabile bancaria al telefax nr. 039.330.98.218 o mail [info@assilife.it](mailto:info@assilife.it), così come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione art.2.

**Europäische Reiseversicherung AG**

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

**Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



ERV declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

#### 4. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per tutti i paesi membri dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e la Svizzera compresi.

#### 5. Coperture assicurative offerte

La polizza è stipulata per coperture assicurative **Responsabilità Civile Verso Terzi** (Sezione I) **Infortuni** (Sezione II), e **Assistenza** (Sezione III).

#### Garanzia SEZIONE I RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - LIMITI

GARANZIE PRESTATE linea Singol & PLUS	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIA
1.Capitale per singolo sinistro e per anno assicurativo	€ 2.000.000,00	€ 400,00 per danni a cose

#### Qualifica di terzi art.19

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi:

- il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine convivente con l'Assicurato.

#### Coesistenza con altre polizze art.24

In caso di esistenza di altre assicurazioni la garanzia di responsabilità civile verso terzi, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'Art.13, è da considerarsi a SECONDO RISCHIO a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato.

#### Garanzia SEZIONE II - INFORTUNI - LIMITI

GARANZIE PRESTATE	Linea Singol LIMITE DI INDENNIZZO	Linea Singol PLUS LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O MINIMO
1.Capitale Caso Morte	€ 50.000,00	€ 80.000,00	==
2.Capitale per Grave Invalidità Permanente	€ 50.000,00	€ 80.000,00	Franchigia relativa 50%
3.Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero	€ 25,00 gg	€ 35,00 gg	15 gg per sinistro e 30 gg per anno assicurativo
4.Trasporto Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso	€ 500,00	€ 500,00	(*)
5.Spese mediche di I° soccorso sostenute sul luogo dell'infortunio	€ 500,00	€ 500,00	(*)
6.Spese mediche per apparecchi ortopedici ginocchiere -busti -collari	€ 300,00	€ 500,00	(*)
7.Spese mediche per visite specialistiche	€ 300,00	€ 500,00	(*)
8.Spese mediche per ticket sanitari esclusi accertamenti diagnostici	€ 300,00	€ 500,00	(*)

Le spese mediche di cui al punto 4 sono quelle relative al trasporto effettuato dal luogo dell'infortunio al più vicino pronto soccorso. Le spese mediche relative ai punti 6-7-8 saranno riconosciute solo per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché portate a termine nei 90 giorni successivi all'infortunio stesso.

(\*) La liquidazione avverrà applicando una franchigia di € 30,00 sul totale delle spese di cui ai punti 4-5-6-7-8.

**Diaria da ricovero:** sarà riconosciuta per ricoveri avvenuti entro 48 ore dall'infortunio.

Al fine di chiarire i modi di applicazione delle franchigie, si riporta un esempio:

#### GARANZIA 'GRAVE INVALIDITA' PERMANENTE'

##### Esempio A)

Tipologia di evento: Infortunio con Invalidità permanente accertata pari al 60%  
 Garanzia Prestata : Grave Invalidità Permanente da Infortunio  
 Somma Assicurata : € 50.000,00  
 Franchigia prevista: Relativa 50%  
 Percentuale di Invalidità riconosciuta: 60%  
 Percentuale di Invalidità da liquidare: 60%  
**Importo liquidato: € 35.000,00 (pari al 60% della somma assicurata)**

##### Esempio B)

Tipologia di evento: Infortunio con Invalidità permanente accertata pari al 45%  
 Garanzia Prestata : Grave Invalidità Permanente da Infortunio  
 Somma Assicurata : € 50.000,00  
 Franchigia prevista: Relativa 50%  
 Percentuale di Invalidità riconosciuta: 45%  
 Percentuale di Invalidità da liquidare: 0% (importo da liquidare in franchigia)  
**Importo liquidato: non liquidabile in franchigia**

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
 Rosenheimer Straße 116  
 81669 Munich  
 Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
 20146 Milano  
 Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



**GARANZIA 'INFORTUNI RIMBORSO SPESE MEDICHE'**

**Esempio A)**

Tipologia di evento: Infortunio con Rimborso spese mediche  
 Garanzia Prestata : Rimborso Spese mediche da Infortunio  
 Somma Assicurata Trasporto Toboga: € 200,00  
 Franchigia prevista: -€ 30,00  
**Importo liquidato: € 170,00**

**Esempio B)**

Tipologia di evento: Infortunio con Rimborso spese mediche  
 Garanzia Prestata : Rimborso Spese mediche da Infortunio  
 Spese sostenuta Trasporto Toboga: € 200,00  
 Spesa sostenuta Visita Specialistica: € 150,00  
 Franchigia prevista: -€ 30,00  
**Importo liquidato: € 320,00**

**Europäische Reiseversicherung AG**

Sede Legale  
 Rosenheimer Straße 116  
 81669 Munich  
 Germania

**Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via G. Washington, 70  
 20146 Milano  
 Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



**Garanzia SEZIONE III - ASSISTENZA - LIMITI**

GARANZIE PRESTATE linea Singole & PLUS	LIMITE INDENNIZZO	DI	FRANCHIGIA MINIMO	O
a)INFO 24 - Servizi utili prima e durante il soggiorno in montagna	==		==	
b) Consulenza sanitaria Informazione ed orientamento medico telefonico.	==		==	
c)Ricerca di Centri di Alta specializzazione	==		==	
d)Elisoccorso e Spese Sanitarie in Emergenza all'estero	€ 3.000,00		per evento	
e) Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato	==		==	
f) Rientro del convalescente	€ 1.500,00		per evento	
g)Accompagnamento figli minori	==		==	
h)Autista a disposizione	==		==	
i) Rientro della Salma	==		==	
l) Rimborso delle lezioni non fruite	Max € 50,00 al giorno		fino € 200,00 per evento	
m) Rimborso dello skipass	Max € 50,00 al giorno		fino € 200,00 per evento	

**Ogni spesa riguardante la Sezione III Assistenza deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa, escluso quelle riferite ai punti l) Rimborso delle lezioni non fruite e m) Rimborso dello skipass .**

Il contatto prima del ricovero in Pronto Soccorso o Ospedale permetterà l'attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la Struttura Ospedaliera all'estero.

**6. Premio**

Il premio pari al **€ 25,00 (linea singol)** o **€ 35,00 (linea PLUS)** è riferito a singolo assicurato per il periodo di validità della copertura assicurativa. La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di acquisto sul portale [www.assicurazionesci.it](http://www.assicurazionesci.it) e cesserà alle ore 24:00 del **30/09/2012**. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi del vigente normativo antiriciclaggio D. Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007, sono: ordini di bonifico e sistemi di pagamento elettronico, con i limiti e i modi previsti dalla citata norma.

**7. Limite di sottoscrizione**

Non è consentita la stipulazione di più polizze Sci Sicuro o di capitolato Europäische Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti.

**8. Diritto di Rivalsa**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**9. Coesistenza di altre assicurazioni**

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, al verificarsi del sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. Se l'Assicurato, come da secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di esistenza di altre assicurazioni, la garanzia di responsabilità civile verso terzi fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art.13 è da considerarsi a **secondo rischio**, da quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato.

**10. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**11. Aggravamento / Diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a ERV ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati da ERV possono comportare la perdita totale o parziale del diritto

alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo e obblighi dell'Assicurato

In caso d'**INFORTUNIO** l'Assicurato dovrà fare denuncia a:

**ASSILIFE Servizio Sinistri Sci via San Gottardo 2 – 20900 MONZA MB con Raccomandata entro DIECI giorni dall'evento o in alternativa utilizzando il sistema di denuncia ON LINE/Internet sul portale [www.scisicuro.it](http://www.scisicuro.it), pagina Denuncia Sinistri.** La denuncia dovrà riportare l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause dell'evento che l'hanno determinato.

In allegato alla denuncia si dovrà inviare il certificato medico rilasciato nella località dell'infortunio o rapporto del pronto soccorso rilasciato entro le ore 24.00, attestante le circostanze che hanno prodotto l'evento traumatico e la patologia riportata a seguito dell'infortunio. L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita del diritto totale o parziale all'indennizzo (art.1915 c.c.).

In caso di **DANNI ARRECATI A TERZI**, l'Assicurato deve darne avviso scritto ad **ASSILIFE Servizio Sinistri Sci- via San Gottardo 2- 20900 MONZA** entro 3 giorni (art. 1913 c.c.). Sarà necessario produrre:

- descrizione circostanziata, dell'accaduto;
- adeguata documentazione probatoria dell'evento a titolo esemplificativo:
  - dichiarazioni testimoniali, verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo di accadimento,
  - attestazioni da parte del responsabile del soccorso piste e/o gestori degli impianti di risalita;
- tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
  - richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
  - certificato medico o dichiarazione indicante le lesioni riportate dal danneggiato.

### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

### In caso di necessità o emergenza

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, deve **prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa** di ERV al n° +39/02.30.30.00.05, per comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché fornire le seguenti informazioni:

- Nome e cognome, numero polizza, numero di telefono per reperibilità e tipo di malattia o infortunio,
- Nome e numero telefonico dell'Ospedale e riferimenti del medico che al momento lo sta curando.

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

### Ogni spesa riguardante la sezione assistenza deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa.

Il contatto prima del ricovero in Pronto Soccorso o Ospedale permetterà l'attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la Struttura Ospedaliera all'estero.

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

## 13. Prescrizione

Ogni diritto, nei confronti di ERV, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato/Contraente o ha promosso contro di questo l'azione.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).

## 14. Legge applicabile

Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

## 15. Regime Fiscale

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

Garanzia	Attribuzione Percentuale	Aliquota di Imposta
Infortunio	50%	2,50%
Assistenza	10%	10%
Responsabilità Civile Verso Terzi	40%	22,25%

## 16. Informativa in corso di contratto.

ERV si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

## 17. Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- a) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, ERV non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- b) ERV non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore o ad inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- c) ERV declina ogni responsabilità per ritardi od inadempimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.



- d) Gli spostamenti organizzati da ERV per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato.

### 19. Reclami in merito al contratto

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERV: Ufficio Reclami - Europäische Reiseversicherung AG - Sede secondaria in Italia - Via G. Washington 70, 20146 Milano, reclami@erv-italia.it.

### Informativa sulla Privacy

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: ISVAP - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali generali e sensibili.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Legge"), e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui sono sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto all'espletamento da parte di ERV dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa e di quelle connesse a cui ERV è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il trattamento può essere effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate nell'articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge o parti di esse.
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle su antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile.
4. L'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5. I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti e legali; società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero delle Attività Produttive; CONSAP e UCI; banche dati esterne nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti.
6. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al precedente punto 1.
8. L'articolo 7 della Legge conferisce all'interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; di acquistare conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
9. Titolare del trattamento è ERV in Italia.
10. L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
11. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Europäische Reiseversicherung AG - Sede secondaria in Italia - Servizio Privacy - Via G. Washington 70, 20146 Milano o al numero fax 02.76.41.69.05 o e-mail: privacy@erv-italia.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



### Definizioni Generali (Glossario)

Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.

**Assicurato:** il soggetto o i soggetti indicato/i nel certificato di assicurazione, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Aderente:** persona fisica che aderisce al contratto collettivo.

**Assistenza:** prestazione di immediato aiuto, che ERV, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

**Beneficiario:** soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate. In assenza di specifica designazione i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

**Centrale Operativa:** la struttura di operatori, medici, tecnici che ERV mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l'Italia è quella di Mesa Assistenza (per conto di Europäische Reiseversicherung AG).

**Compagno di Viaggio:** la persona che viaggia con l'Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione.

**Decorrenza della garanzia:** la data di entrata in copertura dell'Assicurato, così come comunicata dall'Associazione Aderente all'Intermediario.

**Domicilio:** il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.

**ERV:** il marchio commerciale di Europäische Reiseversicherung AG.

**Europa:** Stati membri dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e la Svizzera.

**Franchigia:** la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto da ERV, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.

**Familiari:** coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell'Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli, nonni, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell'Assicurato).

**Garanzia:** copertura o prestazione – differente dall'assistenza – offerta da ERV in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all'Assicurato.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

**Intermediario:** persona fisica o giuridica iscritta al registro degli intermediari tenuto presso l'organo di vigilanza delle assicurazioni private (ISVAP);

**Invalità permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all'assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Italia:** tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

**Malattia:** ogni obiettivamente alterazione dello stato di salute, a carattere evolutivo, che non sia conseguente ad infortunio, di cui l'Assicurato non sia a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio e che non sia una manifestazione di un precedente morbo.

**Massimale:** la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza ERV si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.

**Polizza:** il documento che regola e prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma di denaro dovuta dal Contraente a ERV.

**Prestazioni:** esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate da ERV, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.

**Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.

**Ricovero:** degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

**Sinistro:** il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

**Società:** l'Impresa assicuratrice, cioè Europäische Reiseversicherung AG. Nel testo che segue le parti.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Massimale:** la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza ERV si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.

**Polizza:** il documento che regola e prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma di denaro dovuta dal Contraente a ERV.

**Prestazioni:** esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate da ERV, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.

**Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.

**Ricovero:** degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

**Sinistro:** il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

**Società:** l'Impresa assicuratrice, cioè Europäische Reiseversicherung AG.

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale

Rosenheimer Straße 116

81669 Munich

Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza

Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70

20146 Milano

Italia

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione

al Registro delle Imprese di Milano n.

05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e

Riassicurazione istituito presso l'ISVAP

n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della

attività assicurativa in Italia in regime

di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del

D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.

ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



### Esclusioni comuni a tutte le sezioni

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici;
- salti dal trampolino;
- alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
- skeleton;
- utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere;
- competizioni agonistiche a livello professionistico.

Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente all'Art.3 Rischi Assicurati.

## Esclusioni specifiche per sezione

### Esclusioni SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

**L'Assicurazione di responsabilità civile oltre alle attività escluse dall'Art.4 Rischi Esclusi, delle NORME COMUNI non comprende i danni:**

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o attivati da persona non abilitata a norme delle disposizioni in vigore;
- c) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi;
- g) da detenzione o impiego di esplosivi;
- h) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione - fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici.);
- i) causati dalla pratica delle attività assicurate, quanto l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

### Esclusioni SEZIONE II - INFORTUNI

**Sono esclusi dall'assicurazione oltre alle attività di cui all'Art.4 Rischi Esclusi delle NORME COMUNI gli infortuni derivanti da:**

- dalla guida di veicoli e natanti;
- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- da azioni delittuose dell'assicurato;
- da guerra e insurrezione;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti.
- Sono inoltre escluse le conseguenze d'interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, gli infarti miocardici

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

### Esclusioni SEZIONE III - ASSISTENZA

**Sono escluse dall'assicurazione, oltre alle attività di cui all'art. 4 - Rischi Esclusi delle NORME COMUNI, le prestazioni richieste in dipendenza di:**

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sotto-suolo, o da qualsiasi danno ambientale.
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- suicidio o tentativo di suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza;
- gli eventi e/o le spese conseguenti a organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni l) Rimborso delle lezioni non fruite e m) Rimborso dello skipass;
- gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatosi antecedentemente alla decorrenza della polizza e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



### Condizioni Generali di Assicurazione

Le presenti Condizioni di assicurazione sono parte integrante del Contratto di Assicurazione collettivo stipulato tra:

**Europäische Reiseversicherung AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERV" o "Società") e Assilife S.a.s..**

**Si conviene di stipulare la presente convenzione allo scopo di fornire a condizioni di particolare vantaggio, le coperture assicurative di seguito elencate:**

**Sezione I° Responsabilità Civile Verso Terzi**  
**Sezione II° Infortuni**  
**Sezione III° Assistenza**

#### DEFINIZIONI

Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.

**Assicurato:** il soggetto o i soggetti indicato/i nel certificato di assicurazione, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Aderente:** persona fisica che aderisce al contratto collettivo;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Assistenza:** prestazione di immediato aiuto, che ERV, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

**Beneficiario:** soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate. In assenza di specifica designazione i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

**Centrale Operativa:** la struttura di operatori, medici, tecnici che ERV mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l'Italia è quella di Mesa Asistencia (per conto di Europäische Reiseversicherung AG).

**Compagno di Viaggio:** la persona che viaggia con l'Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione.

**Decorrenza della garanzia:** la data di entrata in copertura dell'Assicurato, così come comunicata dall'Associazione Aderente all'Intermediario.

**Domicilio:** il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.

**ERV:** il marchio commerciale di Europäische Reiseversicherung AG.

**Europa:** Stati membri dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e la Svizzera.

**Franchigia:** la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto da ERV, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.

**Familiari:** coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell'Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli, nonni, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell'Assicurato).

**Garanzia:** copertura o prestazione – differente dall'assistenza – offerta da ERV in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all'Assicurato.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

**Invalidità permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**Intermediario:** persona fisica o giuridica iscritta al registro degli intermediari tenuto presso l'organo di vigilanza delle assicurazioni private (ISVAP).

**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all'assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Italia:** tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

**Malattia:** ogni obiettivamente alterazione dello stato di salute, a carattere evolutivo, che non sia conseguente ad infortunio, di cui l'Assicurato non sia a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio e che non sia una manifestazione di un precedente morbo.

**Massimale:** la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza ERV si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.

**Polizza:** il documento che regola e prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma di denaro dovuta dal Contraente a ERV.

**Prestazioni:** esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate da ERV, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.

**Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.

**Ricovero:** degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

**Sinistro:** il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

**Società:** l'Impresa assicuratrice, cioè Europäische Reiseversicherung AG.

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



### NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art.1-Oggetto della convenzione

La Società s'impegna a garantire i **rischi assicurati** così come descritti nel successivo **Art.3**, a favore di tutti gli Assicurati aderenti alla convenzione denominata "**SCI SICURO**", nel periodo di validità della polizza.

#### Art.2-Durata Effetto Convenzione

La presente convenzione decorre dalle ore 24.00 del **30.09.2011** e termina alle ore 24.00 del **30.09.2012**.

La polizza deve essere acquistata dall'Assicurato sul sito [www.assicurazionesci.it](http://www.assicurazionesci.it). La sua operatività resta, comunque, subordinata al pagamento del relativo premio tramite carta di credito o bonifico bancario e alla sottoscrizione del Certificato Assicurazione. La copertura assicurativa decorre: per i pagamenti con carta di credito dalle ore 24 del giorno di acquisto; per i pagamenti a mezzo bonifico bancario dalle ore 24 del giorno di invio della scheda generata dal sistema al momento dell'acquisto e della copia della contabile bancaria al telefax nr.039.330.98.218 o mail [info@assilife.it](mailto:info@assilife.it). L'assicurazione cesserà alle **ore 24.00 del 30.09.2012**.

#### Art.3-Rischi Assicurati

**L'Assicurazione vale per l'attività sciistica ricreativa sulla neve (SCI ALPINO, SCI da FONDO e SNOWBOARD ALPINO), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei.**

#### Art.4-Rischi Esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri direttamente o indirettamente conseguenti alla pratica delle seguenti attività :

- Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici;
- salti dal trampolino;
- alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
- skeleton;
- utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere;
- competizioni agonistiche a livello professionistico.

Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente all'Art.3 Rischi Assicurati.

#### Art.5-Proroga della convenzione

La presente convenzione è **senza tacito rinnovo** cesserà pertanto il **30/09/2012**.

#### Art.6-Validità territoriale

Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti in **Italia** e in **Europa**.

#### Art.7-Limite di età - persone non assicurabili

L'assicurazione vale per le persone di età compresa tra i **4 e 75 anni**. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche - cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa automaticamente col manifestarsi di tali affezioni.

#### Art.8-Assicurazioni per conto altrui

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla convenzione denominata "SCI SICURO" devono essere adempiuti da Assilife S.a.s., salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.. Il Contraente della Convenzione si impegna a rendere disponibili le condizioni di assicurazione sul sito internet [www.assicurazionesci.it](http://www.assicurazionesci.it) per la loro preventiva consultazione.

#### Art.9-Documenti-Tessere SCI SICURO

Al momento dell'acquisto, a transazione avvenuta, in ottemperanza alle precisazioni previste dal Regolamento ISVAP nr. 5, il sistema invierà in modo automatico a mezzo mail all'Aderente i seguenti documenti:

##### 1) MODELLO INFORMAZIONI OBBLIGHI INTERMEDIARIO

- Mod7A Informativa sugli obblighi di comportamento dell'Intermediario Assicurativo
- Mod7B Informativa Notizie Intermediario Assicurativo - potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti a tutela dell'Aderente

##### 2) FASCICOLO INFORMATIVO comprendente:

- Nota Informativa Società - predisposta ai sensi dell'art.185 D.lgs n°209 7/9/2005 in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n°303/97.
- Informativa sulla Privacy della Società ai sensi dell'art.13 del DLgs 196/2003
- Condizioni Generali di Assicurazione - SCI SICURO Ed. Ottobre 2011.

##### 3) CERTIFICATO DI POLIZZA

##### 4) TESSERA SCI SICURO

Al fine di completare la procedura di acquisto l'Aderente dovrà trasmettere a mezzo telefax al numero 039 330.98.218 o all'indirizzo mail [info@assilife.it](mailto:info@assilife.it), una copia del Certificato di Assicurazione, debitamente sottoscritto.

Nell'attesa della restituzione dell'atto firmato, la polizza si intende, comunque, stipulata validamente se il relativo premio è stato pagato.

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



### Art.10- Pagamento e Regolazione premi

Il premio pari al **€ 25,00 (linea singol)** o **€ 35,00 (linea PLUS)** è riferito al singolo assicurato per il periodo di validità della copertura assicurativa. La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di acquisto sul portale [www.assicurazionesci.it](http://www.assicurazionesci.it) e cesserà alle ore 24:00 del **30/09/2012**. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi del vigente normativo antiriciclaggio D. Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007, sono: ordini di bonifico e sistemi di pagamento elettronico, con i limiti e i modi previsti dalla citata norma.

### Art. 11 - Modifiche della convenzione

Le eventuali modifiche della convenzione stipulata tra la Società e la Contraente, devono essere approvate per iscritto da appositi documenti emessi dalle Società, scambiati e sottoscritti da entrambe le parti.

### Art.12-Obblighi in caso di sinistro- Modalità per la denuncia dei danni

In caso d'**INFORTUNIO** l'Assicurato dovrà fare denuncia **a mezzo Raccomandata ad ASSILIFE Servizio Sinistri Sci- via San Gottardo 2 – 20900 MONZA MB, entro DIECI giorni dall'evento o utilizzando in alternativa il sistema di denuncia ON LINE Internet sul sito [www.scisicuro.it](http://www.scisicuro.it), pagina Denuncia Sinistri.**

La denuncia dovrà riportare l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause dell'evento che l'hanno determinato.

In allegato alla denuncia si dovrà inviare il certificato medico rilasciato nella località dell'infortunio o rapporto del pronto soccorso rilasciato entro 24 ore, attestante le circostanze che hanno prodotto l'evento traumatico e la patologia riportata a seguito dell'infortunio. L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita del diritto totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 c.c.).

In caso di **DANNI ARRECATI A TERZI**, l'Assicurato deve darne avviso scritto ad **ASSILIFE Servizio Sinistri Sci - via San Gottardo 2 – 20900 MONZA** entro 3 giorni (art. 1913 c.c.).

Sarà necessario produrre :

- descrizione circostanziata, dell'accaduto;
- adeguata documentazione probatoria dell'evento a titolo esemplificativo:
  - dichiarazioni testimoniali, verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo di accadimento,
  - attestazioni da parte del responsabile del soccorso piste e/o gestori degli impianti di risalita;
- tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
  - richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
  - certificato medico o dichiarazione indicante le lesioni riportate dal danneggiato.

### Art.13 – Altre Assicurazioni

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all'Assicurato che avesse prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque tempestivo avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Intermediario Assilife o alle Società.

### Art.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

### Art.15 - Foro Competente

Il Foro Competente sarà quello territorialmente competente rispetto al luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

### Art.16 - Norme di legge

Per tutto quanto non è qui regolato, valgono le norme della legge italiana.

## SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

### Art.17 - Rischio assicurato "RCT"

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività di cui dall'Art.3 Rischi Assicurati, delle **NORME COMUNI**.

### Art.18 - Esclusioni "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI"

L'Assicurazione di responsabilità civile oltre alle attività escluse dall'Art.4 Rischi Esclusi, delle **NORME COMUNI** non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o attivati da persona non abilitata a norme delle disposizioni in vigore;
- c) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



- d) da furto;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi;
- g) da detenzione o impiego di esplosivi;
- h) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione - fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- i) causati dalla pratica delle attività assicurate, quanto l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

### Art.19 - Qualifica di terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi:

- il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine convivente con l'Assicurato.

### Art.20 - Massimale assicurato

La Società, s'impegna a tenere indenne l'Assicurato sino alla concorrenza massima di **€ 2.000.000,00** per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo.

### Art.21 - Franchigia in caso di sinistro

In caso di sinistro, rimarrà a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di **€ 400,00**, per i soli danni a cose. La Società richiederà la franchigia direttamente all'Assicurato a pratica definita.

### Art.22 - Pluralità di assicurati

In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s'impegna sino alla concorrenza massima di **€ 2.500.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

### Art.23 - Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, in nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato nel pregiudizio derivatelo dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### Art.24 - Stipulazione e/o coesistenza con altre polizze

In caso di esistenza di altre assicurazioni la garanzia di responsabilità civile verso terzi, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'Art.13, è da considerarsi a **SECONDO RISCHIO** a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato.

## SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

### Art.25 - Condizioni Particolari

Sono inclusi oltre le attività di cui all'Art.3 Rischi Assicurati, delle NORME COMUNI gli infortuni derivanti da:

- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche o atmosferiche;
- gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

### Art.26 - Esclusioni "INFORTUNI"

Sono esclusi dall'assicurazione oltre alle attività di cui all'Art.4 Rischi Esclusi delle NORME COMUNI gli infortuni derivanti da:

- dalla guida di veicoli e natanti;
- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- da azioni delittuose dell'assicurato;
- da guerra e insurrezione;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti.

Sono inoltre escluse le conseguenze d'interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, gli infarti miocardici.

### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

### Sede Secondaria e Rappresentanza

**Generale per l'Italia**  
Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



### Art.27-Garanzie e Somme Assicurate

Le indennità previste dalla sezione infortuni per ogni singolo assicurato e per ogni singolo sinistro sono le seguenti a **seconda della linea di prodotto acquistato**:

GARANZIE	MASSIMALI LINEA PLUS	MASSIMALI LINEA SINGOL
1.Capitale Caso Morte	€ 80.000,00	€ 50.000,00
2.Capitale per Grave Invalidità Permanente (franchigia relativa 50%)	€ 80.000,00	€ 50.000,00
3.Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero	€ 35,00	€ 25,00
4.Trasporto Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso	€ 500,00	€ 500,00
5.Spese mediche di I° soccorso sostenute sul luogo dell'infortunio	€ 500,00	€ 500,00
6.Spese mediche per apparecchi ortopedici ginocchiere -busti -collari	€ 500,00	€ 300,00
7.Spese mediche per visite specialistiche	€ 500,00	€ 300,00
8.Spese mediche per ticket sanitari esclusi accertamenti diagnostici	€ 500,00	€ 300,00

### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

Sono in ogni caso **ESCLUSE DAL RIMBORSO** le spese sostenute per:

- trattamenti fisioterapici e/o rieducativi,
- spese per visite specialistiche effettuate presso centri sportivi o riabilitativi visite fisiatriche e/o osteopatiche anche se ticket,
- spese sostenute per acquisto di farmaci,
- accertamenti diagnostici effettuati privatamente,
- spese odontoiatriche,
- certificati a uso assicurativo,

nonché tutte quelle prestazioni per le quali l'Assicurato non presenti adeguata documentazione sugli eventi che hanno dato luogo alla prestazione stessa e sui relativi esborsi in denaro.

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

Le spese mediche di cui al **punto 4 sono quelle relative al trasporto effettuato dal luogo dell'infortunio al più vicino pronto soccorso.**

Le spese mediche relative ai **punti 6-7-8** saranno riconosciute solo per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché portate a termine nei **90** giorni successivi all'infortunio stesso.

La liquidazione avverrà applicando una franchigia sul totale delle spese di cui ai punti 4-5-6-7-8 pari a **€ 30,00.**

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

### CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

#### Art.28 -Morte

La Somma assicurata per il caso di morte è liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato sia conseguente a un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa avvenga entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.

#### Art.29 -Invalidità Permanente Grave

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata come previsto da tabella INAIL Legge n°1124/65. L'indennizzo per il caso d'invalidità permanente sarà liquidato qualora la percentuale di tale invalidità sia superiore al 50%. La perdita totale e irrimediabile di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste nella tabella INAIL DLgs n°1124/65, sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente. Il grado d'invalidità permanente è stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili (stabilizzate), al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Qualora l'invalidità permanente accertata secondo i criteri di cui sopra sia pari al 75% o superiore sarà liquidato il 100%.



Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).

#### Art.30 -Diaria da ricovero

La Società assicura in caso di ricovero in Istituto di cura, **avvenuto entro 48 ore dall'infortunio** risarcibile a norma delle condizioni di assicurazione, il pagamento dell'indennità assicurata al punto 3 dell'Art.27, per ogni giorno di degenza per un periodo **massimo di giorni 15** per singolo sinistro, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo per ciascun assicurato.

#### Art.31 - Rimborsamento spese mediche

Il rimborso delle spese sostenute di cui all'Art.27 è effettuato a cura ultimata, dietro presentazione di specifica richiesta scritta unitamente agli **ORIGINALI** delle relative fatture, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. La Società, verificata la validità della garanzia, provvede al relativo rimborso. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi sono eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui le spese sono state sostenute dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio dei Cambi Europeo.

### Art.32 – Controversie

In caso di controversie di natura medica, tra Società e Assicurato, sull'indennizzabilità del sinistro, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con sede più vicina al luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in specifico verbale, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

### Art.33 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

## SEZIONE III – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

### Art.34 - Obblighi in caso di sinistro- Modalità per la denuncia dei danni

In caso di sinistro l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa oppure inoltrare le richieste di rimborso secondo le modalità previste nelle "Istruzioni per la richiesta di Assistenza" riportate in ultima pagina delle Condizioni di Polizza.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, gli Assicurati saranno richiamati entro le successive quattro ore lavorative.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l'hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, le Società non saranno tenute a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

### Art.35 - Esclusioni - "ASSISTENZA"

**Sono escluse dall'assicurazione, oltre alle attività di cui all'art. 4 – Rischi Esclusi delle NORME COMUNI, le prestazioni richieste in dipendenza di:**

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sotto-suolo, o da qualsiasi danno ambientale.
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- suicidio o tentativo di suicidio;

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna
- le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.
- gli eventi e/o le spese conseguenti a organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni l) Rimborso delle lezioni non fruito e m) Rimborso dello skipass;
- gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatosi antecedentemente alla decorrenza della polizza e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.

### Art. 36 – Verifica degli assicurati

La Società si riserva il diritto di verificare a posteriori se il beneficiario di una prestazione di assistenza ne aveva effettivamente diritto attraverso un controllo con l'Intermediario.

### Art.37 – Assistenza SCI SICURO

**Le prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate, tramite la Centrale Operativa di ERV chiamando il seguente numero: + 39 02.30.30.00.05**

In caso di **RICHIESTA DI RIMBORSO**, l'Assicurato deve darne avviso scritto ad **ASSILIFE Servizio Sinistri Sci - Via San Gottardo 2 – 20900 MONZA (MB)** entro 3 giorni (art. 1913 c.c.) dal momento del verificarsi del sinistro. Sarà necessario produrre adeguata documentazione probatoria dell'evento (descrizione delle circostanze dell'evento, documentazione medica attestante l'infortunio, eventuali attestazioni da parte del responsabile del soccorso piste e/o gestori degli impianti di risalita, le ricevute in originale delle spese sostenute).

L'Assicurato si impegna a mettere a disposizione di ERV tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente prevista.

### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale

Rosenheimer Straße 116

81669 Munich

Germania

### Sede Secondaria e Rappresentanza

Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70

20146 Milano

Italia

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



### ASSISTENZA GARANZIE

∅ : prestazione o copertura non prevista; ✓ : prestazione o copertura prevista

a) INFO 24 – Servizi utili prima e durante il soggiorno in montagna	ITALIA	EUROPA
	✓	✓
In caso di necessità, fornisce all'Assicurato, 24 ore su 24, utili informazioni relative ai seguenti argomenti: Bollettino delle neve Indirizzi e recapiti telefonici Apt- comprensori sciistici		

b) Consulenza Sanitaria Informazione ed Orientamento medico telefonico	ITALIA	EUROPA
	✓	✓
Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.		

c) Ricerca di Centri di Alta specializzazione	ITALIA	EUROPA
	✓	✓
I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.		

d) Elisoccorso e Spese Sanitarie in Emergenza all'estero	ITALIA	EUROPA
	∅	✓ € 3.000,00 per evento

Quando l'Assicurato, infortunatosi in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto od in parte dai Servizi Sanitari pubblici locali, ERV tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l'intervento/trasporto non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

ERV tiene inoltre a proprio carico le spese mediche, ospedaliere e/o chirurgiche per cure o interventi urgenti e improrogabili cui l'assicurato si sia sottoposto nella medesima località in cui si è verificato l'infortunio.

La presente garanzia opera entro il massimale complessivo di € 3.000,00 per evento e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall'Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso e/o di prestazioni medico-chirurgiche, delle spese sopra descritte ed entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l'Assicurato dall'anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, ERV procederà al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato come sopra descritte.

f) Rientro del convalescente	ITALIA	EUROPA
	✓ € 1.500,00 per evento	✓ € 1.500,00 per evento

Quando l'Assicurato, a seguito di dimissione ospedaliera per infortunio occorsogli a termini di polizza, necessita di essere trasportato dal luogo di primo soccorso o primo ricovero al proprio domicilio, la Centrale Operativa organizza il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute: aereo sanitario con équipe medica; aereo di linea in classe turistica con eventuale barella; ambulanza; treno (se necessario in vagone letto); ogni altro mezzo abbia ritenuto opportuno e adeguato. Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. ERV terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 1.500 per evento. ERV ha la facoltà e il diritto di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

e) Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato	ITALIA	EUROPA
	✓	✓

Quando l'Assicurato, infortunatosi in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un trasferimento in ambulanza od elicottero, dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad altro centro medico ospedaliero attrezzato, previo accordo del medico curante sul posto con la Guardia Medica di ERV, la Centrale Operativa provvederà all'organizzazione ed all'invio di uno dei mezzi indicati per il trasferimento dell'Assicurato tenendo a proprio carico tutte le relative spese. ERV non effettua il trasferimento per infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, siano curabili sul posto o nel caso in cui il trasporto comporti violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



g) Accompagnamento figli minori	ITALIA	EUROPA
	✓	✓
Quando l'Assicurato, a seguito d'infortunio occorsogli a termini di polizza, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei figli minori in viaggio con lui, ERV metterà a disposizione di un familiare o di un accompagnatore segnalato dall'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. ERV terrà a proprio carico il relativo costo, e il costo dell'eventuale biglietto di viaggio per il rientro dei minori.		

h) Autista a disposizione	ITALIA	EUROPA
	✓	✓
Quando l'Assicurato, a seguito d'infortunio occorsogli a termini di polizza, sia ricoverato o non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo e nessuno degli altri eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, ERV mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo guidato dall'Assicurato fino al luogo di residenza dell'Assicurato o del proprietario del veicolo, oppure sino alla destinazione finale del viaggio, secondo l'itinerario più breve. ERV tiene a proprio carico l'onorario dell'autista, mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese vive quali carburante e pedaggi autostradali.		

i) Rientro della Salma	ITALIA	EUROPA
	✓ € 500,00	✓ € 500,00
In caso di decesso a seguito d'infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza ERV, organizza il trasporto per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura e ne tiene a proprio carico le spese, con esclusione delle spese funerarie e d'inumazione. Inoltre ERV rimborsa il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento, <u>sino a Euro 500,00</u> . ERV provvede altresì a fare la prenotazione per conto del familiare presso una struttura alberghiera in prossimità del luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.		

l) Rimborso delle lezioni non fruita	ITALIA	EUROPA
	✓ fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno	✓ fino € 200,00 per evento Max € 50,00 il giorno
Quando l'Assicurato, infortunatosi in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, ERV provvede a rimborsare tali spese dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura), per periodo di validità della presente. <u>Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornaliere.</u>		

m) Rimborso dello skipass	ITALIA	EUROPA
	✓ fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno	✓ fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno
Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza durante la pratica dello sci, non può usufruire dello skipass in suo possesso, ERV provvede a rimborsare la spesa sostenuta per l'acquisto dello stesso, per il periodo ancora da godersi, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura). <u>Il massimale previsto per la presente prestazione è relativo al periodo di validità della polizza. Sono esclusi dal rimborso gli skipass giornaliere o relativi a frazioni di giornata.</u>		

### Modalità di denuncia sinistri e richiesta rimborsi

#### In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso

In caso d'**INFORTUNIO** l'Assicurato dovrà fare denuncia a:  
**ASSILIFE Servizio Sinistri Sci via San Gottardo 2 – 20900 MONZA MB con Raccomandata entro DIECI giorni dall'evento o in alternativa utilizzando il sistema di denuncia ON LINE/Internet sul portale [www.scisicuro.it](http://www.scisicuro.it), pagina Denuncia Sinistri.** La denuncia dovrà riportare l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause dell'evento che l'hanno determinato.  
 In allegato alla denuncia si dovrà inviare il certificato medico rilasciato nella località dell'infortunio o rapporto del pronto soccorso rilasciato entro le ore 24.00, attestante le circostanze che hanno prodotto l'evento traumatico e la patologia riportata a seguito dell'infortunio. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 c.c.).

In caso di **DANNI ARRECATI A TERZI**, l'Assicurato deve darne avviso scritto ad **ASSILIFE Servizio Sinistri Sci- via San Gottardo 2 – 20900 MONZA MB** entro 3 giorni (art. 1913 c.c.).

Sarà necessario produrre :

- descrizione circostanziata, dell'accaduto;
- adeguata documentazione probatoria dell'evento a titolo esemplificativo :
  - dichiarazioni testimoniali, verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo di accadimento,
  - attestazioni da parte del responsabile del soccorso piste e/o gestori degli impianti di risalita;

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
 Rosenheimer Straße 116  
 81669 Munich  
 Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
 20146 Milano  
 Italia

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



- tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
  - richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
  - certificato medico o dichiarazione indicante le lesioni riportate dal danneggiato.

→ **ASSILIFE -Servizio Sinistri Sci Telefono +39.039.330.30.893**  
**Telefax +39.039.330.98.218**

### In caso di necessità o emergenza

→ Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, deve **prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa** di ERV al n° +39.02.30.30.00.05, per comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché fornire le seguenti informazioni:

- Nome e cognome, numero polizza, numero di telefono per reperibilità e tipo di malattia o infortunio,
- Nome e numero telefonico dell'Ospedale e riferimenti del medico che al momento lo sta curando

### → Ogni spesa deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa.

Il contatto prima del ricovero in Pronto Soccorso o Ospedale permetterà l'attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la Struttura Ospedaliera all'estero.

## Attivazione Centrale Operativa

### Centrale Operativa

24 ore su 24, 365gg all'anno, in lingua italiana



### Mesa Asistencia

(per conto di ERV - Europäische Reiseversicherung AG)

→ **Via G. Washington 70 - 20146 Milano**

**Tel: +39.02.30.30.00.05**

**Fax: +39.02.76.41.69.05**

**e-mail: claims@erv-italia.it**

**NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA'**  
**+39.02.30.30.00.05**

### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via G. Washington, 70  
20146 Milano  
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).

